LINEE GUIDA PER LA TUTELA DELLA MATERNITÀ DELLE STUDENTESSE

SCUOLA PROFESSIONALE D'ARTE MURARIA



SCUOLA PROFESSIONALE D'ARTE MURARIA SRL Impresa Sociale (in forma abbreviata SPAM SRL Impresa Sociale)
via Luigi Cagnola, 17 – 20154 Milano - Tel./Fax 02 342390 –
via Giuseppe Mazzini, 14 – 20852 Villasanta (MB) 039 5972570
e-mail: info@scuolamuraria.it - www.scuolamuraria.it
C.F./P. IVA: 08615030965 – Cod. Mecc. MICF08300R
Ente di Istruzione e Formazione sezione A n. 901 – Servizi al lavoro n. 407 Accreditato Regione Lombardia

kiwa certified
EN UNI ISO 9001:2015

CAPO I

Finalità

Le presenti Linee Guida intendono fornire indicazioni per disciplinare le condizioni di frequenza alle attività formative e di ricerca nelle quali possa essere riconosciuta l'esistenza di un rischio per la studentessa e la lavoratrice equiparata in gravidanza, ai fini della tutela della maternità.

A tal fine la Scuola Professionale d'Arte Muraria richiama il dettato normativo, in particolare il D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in relazione al divieto di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui vi sia esposizione ad agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino come indicato nell'allegato 3 "Lavori vietati in gravidanza".

Definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida sono da intendersi:

a) studentesse: coloro che risultano regolarmente iscritte ai corsi IeFP, Tecnico del Restauro dei Beni Culturali e corsi formativi professionalizzanti e/o di formazione per le competenze base e trasversali, nella misura in cui frequentino laboratori/ambulatori/ambienti didattici, formativi, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposte a rischi per la gravidanza, come indicati nel D.lgs. 151/2001;

b) lavoratrici equiparate: secondo il Regolamento della Scuola per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture della Scuola (salva diversa determinazione convenzionalmente concordata), le titolari di contratti di ricerca, le borsiste, libere frequentatrici, le ricercatrici in visita ed i soggetti ad esse equiparati, le tirocinanti, comprese le dottorande e le specializzande, quando frequentino in modo continuativo e significativo laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposte a rischi specifici come indicati nel D.lgs. 151/2001 e individuati nel documento di valutazione.

c) responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio (RADRL): le persone che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolgono attività didattiche o di ricerca in laboratorio;

d) laboratori: i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportino l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime, campi agricoli sperimentali, asili nido e scuole dell'infanzia, reparti o ambulatori, sia ospedalieri che territoriali.

Ambito di applicazione

Le presenti Linee Guida trovano applicazione nei confronti delle persone di cui alle lett. a), b) indicate nel punto precedente. La Scuola dispone il divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori/locali/ambienti in cui esistano tali rischi.

CAPO II

Obbligo di comunicazione

Alle persone di cui ai punti a), b) delle presenti Linee Guida nonché alle assegniste di ricerca e contrattiste di ricerca e è fatto **obbligo**, come previsto dalla normativa vigente e dall'art. 107 del Regolamento del CFP di comunicare, appena noto, al Dirigente lo stato di gravidanza nel rispetto delle condizioni di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il mancato, ritardato o incompleto conferimento dei dati da parte della interessata può compromettere la corretta e tempestiva attuazione delle misure di tutela previste dalle disposizioni di legge.

Lo stato di gravidanza deve essere segnalato utilizzando l'allegato 1 "Comunicazione dello stato di gravidanza" delle presenti Linee Guida trasmettendo contestualmente il certificato di gravidanza e sottoscrivendo l'"informativa gravidanza studentesse e lavoratrici equiparate", di cui all'allegato 2 del presente documento.

La documentazione va consegnata in segreteria e indirizzata al Direttore Formativo.

CAPO III

Divieto generale di frequenza dei laboratori

In relazione a quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 11 del D. Lgs 151/2001, anche in considerazione dei possibili rischi derivanti da esposizioni accidentali, dal momento della notifica dello stato di gravidanza fino al settimo mese dopo il parto, le studentesse e le altre lavoratrici equiparate non possono frequentare i laboratori come definiti nelle presenti Linee Guida.
In presenza dei rischi elencati all'allegato 3 delle presenti Linee Guida, dovranno essere individuate, laddove possibile, attività compatibili con lo stato di gravidanza.
Si fa presente, inoltre, che non possono essere svolte attività in orario notturno (dalle ore 24 alle ore 6) dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono, pertanto, obbligate a prestare lavoro notturno le studentesse/lavoratrici equiparate, madri di un figlio di età inferiore a tre anni.
Tutela al rientro del congedo per la maternità fino al settimo mese post-partum e durante l'allattamento Fino al settimo mese post partum valgono sostanzialmente le stesse limitazioni previste durante la gravidanza: la studentessa/lavoratrice equiparata non potrà frequentare i laboratori, a meno della disponibilità di incarichi di ricerca o percorsi didattici alternativi. Sono consentite le attività con esposizione a radiazioni ionizzanti purché non comportino rischio di contaminazione interna (utilizzo di radionuclidi).
Allattamento oltre il settimo mese post-partum. Qualora la studentessa manifesti l'intenzione di allattare il bambino anche dopo i sette mesi di età, il RADRL interessato avrà la facoltà, se possibile, di consentire attività alternative senza rischi per l'allattamento (prive, cioè sostanzialmente di rischi chimici, biologici etc.).
Sono consentite le attività con esposizione a radiazioni ionizzanti purché non comportino rischio di contaminazione interna (utilizzo di radionuclidi).

Attività consentite in gravidanza e allattamento

Nel periodo della gravidanza e dell'allattamento è consentito:

1. frequentare le lezioni in aula con possibilità di alternare frequentemente le posture;
2. svolgere attività di ricerca bibliografica, elaborazione dati e stesura testi in studio/ufficio/biblioteca, con utilizzo non continuativo del VDT e con possibilità di autonoma gestione delle pause e/o dell'orario di lavoro, purché l'ambiente sia idoneo ad accogliere la gestante.

CAPO IV

Indicazioni finali

Alla studentessa, al momento dell'iscrizione a qualsiasi attività formativa organizzata e/o gestita dalla Scuola, così come alle altre lavoratrici equiparate al momento dell'inizio dell'attività, le presenti Linee Guida sono rese note tramite il rinvio al sito ufficiale dove poterle visionare.

Milano, 3 settembre 2026

Il Direttore
Dott. Arch. Pietro De Capitani